

COMUNE DI FERMO
VERBALE DI ACCORDO
IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEI LUOGHI DI LAVORO

In data 10/11/2025 presso la sede del Comune di Fermo

tra:

Il Comune di FERMO con sede legale in Fermo alla Via Mazzini n. 4, rappresentata dalla Delegazione trattante di parte pubblica nominata con DGC n. 422/2022 nella persona di Dott. Dino Vesprini - Segretario Generale - Presidente;

e

Le Rappresentanze Sindacali nelle persone di:

RSU

FP C.G.I.L. 1) Angelo Accolla 2) Marco Iuvalè 3) Alessandra Ramini	U.I.L. – F.P.L. 11) Stanghetta Fabrizio
C.I.S.L. FP 4) Bianca Maria Borsoni Ciccolungo 5) Anna Moffa 6) Mirco Pistonesi 7) Fabio Vecchiola 8) Simone Marinangeli 9) Silvia Crosta 10) Riccardo Renzi	C.S.A. 12) Viozzi Romeo

Rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del C.C.N.L.:

- 1) Michael Egidi (FP C.G.I.L.)
- 2) Persichini Pierluigi (C.I.S.L. FP)
- 3) (C.S.A.)
- 4) Svampa Monica (U.I.L. FPL)

PREMESSO CHE

- l'art. 4, comma 1, della L. 300/1970 così come modificato dall'art. 23 del D. Lgs 14 settembre 2015 n. 151 prevede che: "*Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali deriva anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali*";

- si rende necessaria l'installazione delle apparecchiature per le motivazioni/finalità già espresse nel Regolamento di videosorveglianza, finalità che formano parte integrante del presente accordo, e che dal trattamento di dati per tali finalità può derivare, in via accidentale e/o indiretta e/o potenziale, la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori dipendenti/collaboratori, in quanto le rilevazioni saranno effettuate anche durante l'orario di lavoro;
- l'Ente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 L. 300/1970 e dal Reg. 679/16, avendo installato a tutela del patrimonio comunale impianti di videosorveglianza all'esterno sia della sede della Polizia Locale (piazza Dante ed area prospiciente ingresso spogliatoio donne, area parcheggi lato ingresso spogliatoi uomini) sia su più parti del territorio comunale specificatamente la biblioteca comunale, l'area prospiciente la biglietteria del teatro comunale, l'ingresso artisti del teatro comunale, le c.d. piccole cisterne romane, intende formalizzare con le parti sindacali le suddette installazioni come previsto dalla normativa di legge;
- a tal fine l'Ente, nell'utilizzare tali apparecchiature, terrà conto delle normative in materia di sicurezza, prevenzione e protezione sul lavoro;
- ai fini del presente Verbale di accordo, per tutte le definizioni in relazione ai dati personali, al titolare, responsabile e incaricato del trattamento dei dati, in relazione alle comunicazioni nonché per i contenuti delle attività di trattamento di dati stessi, ivi compreso il richiamo alla territorialità delle operazioni consentite, e quant'altro a ciò relativo, si fa riferimento a quanto previsto dalla specifica normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/03 e Regolamento UE 679/16).

Tanto sopra premesso, ai sensi e per gli effetti del citato art. 4 legge n. 300/1970 nonché della normativa in tema di protezione dei dati personali, le Parti

CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART. 2 - FINALITÀ DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

I sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dall'Ente sono finalizzati:

- 1) a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e, quindi, ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana" di cui alla Legge n. 38 dd. 23/04/2009 e s.m.i., così come individuato dal Decreto del Ministro dell'Interno del 05 agosto 2008 ed altre norme in materia di pubblica sicurezza e controllo del territorio;
- 2) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale ed a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
- 3) al controllo di determinate aree e/o specifici siti comunali potenzialmente esposti a rischi di vandalismo o danneggiamento quali, a mero titolo esemplificativo, parchi, impianti sportivi e strutture ludico-ricreative, a bordo di auto di servizio;
- 4) al monitoraggio del traffico stradale tutelando in tal modo coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato Livello di sicurezza nelle zone monitorate secondo le modalità previste dal capitolo n. 5.3 del Provvedimento del Garante Privacy in materia di videosorveglianza dd. 08/04/2010;
- 5) a presidiare gli accessi di alcuni edifici comunali dall'interno e dall'esterno; (piccole cisterne romane, biblioteca, dall'esterno Comando della Polizia Locale ecc. come in premessa specificato);

- 6) a controllare discariche di rifiuti non autorizzati (anche mediante dispositivi ricollocabili, cd. "fototrappole"), per monitorare il loro uso, la tipologia dei rifiuti scaricati e l'orario del deposito;
- 7) a prevenire eventuali atti di vandalismo e/o danneggiamento presso istituti scolastici in casi di stretta indispensabilità ed attivando gli impianti esclusivamente negli orari di chiusura degli istituti;
- 8) al reperimento di prove, in relazione alle finalità sopra espresse;
- 9) in generale, per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza sul lavoro e per la tutela del patrimonio dell'ente e a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro (art. 4, legge 300/1970).

L'installazione dei sistemi di videosorveglianza è idonea altresì a salvaguardare la documentazione contenente dati personali del Titolare, nonché la strumentazione elettronica e le dotazioni mobili presenti all'interno delle sedi, nonché beni di proprietà dei dipendenti e collaboratori (es. veicoli, beni, portafogli, cellulari ecc.) prevenendo atti vandalici, nonché perseguitando fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, e per finalità di prevenzione di incendi o di sicurezza del lavoro.

L'attività di videosorveglianza deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, di quanto prescritto da altre disposizioni di legge da osservare in caso di installazione di apparecchi audiovisivi.

Il presente Accordo disciplina, pertanto, anche il trattamento dei dati personali effettuato mediante sistemi di videosorveglianza al fine di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e alla dignità personale, in attuazione e nei limiti di quanto stabilito dall'art. 4 L. 300/70, dal Reg. 679/16 e, dal provvedimento Generale sulla videosorveglianza emanato dal Garante in data 08/04/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Ente si impegna ad osservare le regole stabilite del Garante della Privacy, rispettando in primis il principio di proporzionalità tra mezzi impiegati e fini perseguiti.

ART. 3 - TELECAMERE

Gli impianti di videosorveglianza comunale sono composti dalle telecamere ad orientamento fisso o brandeggiabile.

I criteri di selezione delle aree generalmente riprese attraverso gli impianti di videosorveglianza sono:

- area di ingresso principale sede Ente, Biblioteca, sede Comando Polizia Locale, aree di accesso secondario ai locali e parcheggi; o aree critiche o aree ad alta sicurezza della città;
- perimetro esterno di alcuni locali di pertinenza dell'Ente (impianti, magazzini ecc. come in premessa specificato).

La videosorveglianza interessa unicamente le aree sopradescritte, con esclusione quindi dei luoghi riservati esclusivamente al personale dipendente/collaboratori, nonché di ogni altro spazio fisico non citato. In particolare, le telecamere non sono posizionate né nelle sale riservate al personale dipendente/collaboratori, negli spogliatoi e nei servizi igienici riservati al personale dipendente/collaboratori, né nelle sale adibite alle riunioni del personale dipendente/collaboratori.

Nessuna telecamera riprende le postazioni di lavoro, nel rispetto nei limiti stabiliti dallo Statuto dei Lavoratori.

Il sistema di monitoraggio dell'impianto di videosorveglianza è automatico ed è attivo 24 ore su 24 per 7 giorni la settimana, compresi quindi i giorni festivi.

Le caratteristiche tecniche del sistema di video registrazione sono disponibili presso l'Ente.

La conservazione delle immagini registrate è limitata a sette giorni successive alla rilevazione, trascorse le quali i dati registrati vengono soprascritti automaticamente, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura degli uffici, nonché nel caso in cui si dovesse aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria ovvero nel caso di presentazione di denunce / querele all'Autorità ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti, nei limiti previsti dalla legge. La conservazione per un periodo maggiore è infatti consentita solo quando le immagini debbano essere utilizzate per analizzare la dinamica di un reato / illecito commesso e per l'eventuale individuazione del colpevole. Esse saranno visionate solamente dal personale dell'Ente incaricato, debitamente autorizzato ed incaricato, dalle Forze di Polizia e dall'Autorità Giudiziaria in caso di commissione di un reato.

L'accesso alle immagini è consentito alle sole persone incaricate dall'Ente e a chi ha in gestione la manutenzione del sistema (Fornitore), che avranno il possesso delle chiavi di accesso e/o password (si rinvia alla disciplina prevista del Regolamento di videosorveglianza comunale).

In nessun caso dipendenti dell'Ente non autorizzati avranno accesso alle immagini estrapolate dagli incaricati.

ART. 4 - RICERCA, VISUALIZZAZIONE ED UTILIZZO DELLE IMMAGINI REGISTRATE

La visualizzazione delle immagini registrate per finalità di tutela del patrimonio può avvenire esclusivamente per il raggiungimento delle finalità dichiarate e solo da parte di personale dell'Ente appositamente individuato o da parte della Ditta esterna incaricata della gestione dell'impianto, tramite formale lettera di nomina, quale responsabile di videosorveglianza ed incaricato al trattamento di Videosorveglianza.

In caso di necessità, le immagini saranno scaricate dal sistema di registrazione. Sarà cura del Responsabile di Videosorveglianza fornire la registrazione alle Autorità di Pubblica Sicurezza. In caso di atti criminosi che impongano l'intervento delle forze dell'ordine, le immagini potranno essere immediatamente visionate dalle stesse.

Nel rispetto delle condizioni di cui sopra, gli accessi ai sistemi di ricerca e visualizzazione delle immagini avvengono in ottemperanza alla normativa vigente e mediante l'utilizzo di profili di accesso specifici e personali.

Le parti convengono che le informazioni e i dati raccolti tramite gli impianti audiovisivi e gli strumenti di lavoro potranno essere utilizzati ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 4 della L. 300/1970.

ART. 5 - INCONTRI CON LE RSU

Su richiesta, le Parti si incontreranno al fine di verificare le modalità di funzionamento dei nuovi allestimenti e, più in generale, lo stato di attuazione del presente accordo.

Nuove telecamere, nuove tipologie di impianto e/o eventuali interventi che dovessero modificare l'attuale sistema di videosorveglianza saranno oggetto di informativa, al fine di verificare la corrispondenza con le previsioni del presente accordo e dell'art. 4 della Legge del 20.05.1970, n. 300. In caso di mancanza di osservazioni entro il termine di quattordici giorni, le modifiche proposte si intenderanno conformi al presente accordo, verranno allegate allo stesso quale parte integrante e pertanto accettate senza ulteriori formalità.

ART. 6 - INFORMATIVA

Ai sensi e per gli effetti del Codice in materia di protezione dei dati personali e del Provvedimento Generale del Garante della Privacy e successiva normativa in materia intervenuta, l'Ente, mediante apposita modulistica/segnaletica nella quale va riportato il

simbolo di una telecamera e la dicitura: "AREA VIDEOSORVEGLIATA", provvede ad informare ogni interessato che sta per accedere o che si trova in area videosorvegliata, nonché a comunicare che le riprese e l'eventuale registrazione sono effettuate dall'Ente in qualità di Titolare del trattamento, specificando le finalità per le quali il trattamento dei dati in questione ha luogo.

Verrà messa a disposizione una informativa completa, che specifica:

- le modalità del trattamento dei dati;
- i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- i diritti riconosciuti ad ogni interessato dal Codice sulla Privacy;
- le generalità del Titolare e del Responsabile del trattamento.

A tutti i lavoratori verrà data apposita informativa sui contenuti del presente Verbale di accordo, in particolare l'Ente si impegna ad informare i lavoratori sulla finalità e sull'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza/videoregistrazione.

ART. 7 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

Alla persona fisica cui si riferiscono i dati personali sono garantiti tutti i diritti previsti dal Reg. 679/16 Privacy e successiva normativa in materia intervenuta, con le modalità organizzative dallo stesso stabilite.

ART. 8 — DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente Verbale di Accordo, si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, in particolare il Regolamento UE 679/16.

Il presente Accordo deve essere esposto dall'Ente in tutte le sedi coinvolte, in un luogo visibile ed accessibile a tutti i soggetti coinvolti.

L'Ente potrà integrare il numero e il luogo di posizionamento delle telecamere, nonché la tipologia delle stesse, dandone mera comunicazione alle OOSS, che entro quattordici giorni potranno opporsi per iscritto, chiedendo esplicitamente di contrattare un nuovo e diverso accordo.

Letto, confermato e sottoscritto

Cognome e Nome	Firma
Dott. Dino Vesprini	<i>firmato</i>
Dott.ssa Federica Paoloni	
Egidi Michael (F.P. – C.G.I.L.)	<i>firmato</i>
Persichini Pierluigi (C.I.S.L. - F.P.)	<i>firmato</i>
Svampa Monica (U.I.L. - F.P.)	<i>firmato</i>
(C.S.A.)	
Accolla Angelo (F.P. – C.G.I.L.)	<i>firmato</i>
Iuvalè Marco (F.P. – C.G.I.L.)	<i>firmato</i>
Ramini Alessandra (F.P. – C.G.I.L.)	<i>firmato</i>
Borsoni Bianca Maria (C.I.S.L. - F.P.)	<i>firmato</i>
Moffa Anna (C.I.S.L. - F.P.)	
Pistonesi Mirco (C.I.S.L. - F.P.)	<i>firmato</i>
Vecchiola Fabio (C.I.S.L. - F.P.)	
Marinangeli Simone (C.I.S.L. - F.P.)	<i>firmato</i>
Crosta Silvia (C.I.S.L. - F.P.)	<i>firmato</i>
Renzi Riccardo (C.I.S.L. - F.P.)	
Stanghetta Fabrizio (U.I.L. – F.P.L.)	<i>firmato</i>
Viozzi Romeo (C.S.A.)	<i>firmato</i>